ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

# ATTO DI DETERMINAZIONE N. 20 DEL 09.06.2020

# IL DIRETTORE GENERALE

**EPIDEMIA COVID 19- FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE, GEL E SPRAY IGIENIZZANTI- AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA PERBELLINI BERENICE**

**Premesso che:**
- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019, nonché nella funzione di Datore Unico di Lavoro della Società, nomina di cui alla determina AU del 25.10.2019.

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale il 30 gennaio 2020 ha sancito che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Ravvisato** quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Richiamati:**
-il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 pubblicato sulla G.U. del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" con il quale si è disposto, tra l'altro, che le autorità competenti adottassero misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
-i DPCM del 8 e del 9 Marzo 2020 e successivi con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, efficacia è estesa all'intero territorio nazionale;
-il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;
-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visto** il c.d. "Decreto Rilancio", Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 **"**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Considerato che:**
- si rende necessario, ai fini degli adempimenti previsti e a tutela dei dipendenti e dell'utenza interessata, adottare misure di prevenzione mettendo in atto ogni azione cautelativa al fine di limitare i possibili contagio da coronavirus (Covid-19);

- l'inadempienza e/o inerzia del Datore di lavoro nell'assicurare quanto disposto dalla precitata normativa può determinare gravi responsabilità penali in capo allo stesso.

**Ravvisato, pertanto, che:**
- occorre garantire la massima sicurezza durante l'attività di sportello al pubblico e nello svolgimento delle preposte funzioni o servizi, nello specifico assicurando l'opportuna protezione individuale dotando il personale dipendente delle previste mascherine protettive e di prodotti igienizzanti, quest'ultimi da prevedere anche ad uso dell'eventuale utenza;
- in occasione della riapertura degli uffici al pubblico, in data 26.05.2020, si è provveduto con altra ditta alla fornitura di quanto precedentemente rappresentato.

**Ritenuto** indispensabile dotarsi della fornitura di ulteriori dispositivi di protezione individuale, stante la ridotta disponibilità di tali prodotti attualmente sul mercato, così da poter garantire, già nell'immediato, eventuali e imprevedibili esigenze nonché la dovuta copertura di salvaguardia almeno per un lasso di tempo di circa 2 mesi, salvo successive altre esigenze.

**Rilevata** l'urgenza dell'approvvigionamento in argomento, si è provveduto ad effettuare indagini informali, anche telefoniche, riscontrando l'estrema difficoltà a reperire tali prodotti.

**Ravvisato, inoltre, che** la Farmacia Perbellini Berenice, via Nazionale Adriatica Nord n. 157, 65125 Pescara – P.I.: 01389880681 – ha comunicato di avere disponibilità del quantitativo richiesto di mascherine protettive (FFP2 e chirurgiche), di spray e di gel mani igienizzanti, rispettivamente per la spesa di €. 1.500,00 (semimaschera Filt KN95 5pz, costo €. 25,00 per confezione, totale pezzi: 60); €. 125,00 (mascherina chirurigica 25 pcs, costo €. 12,50 per pcs, totale pezzi:10), €. 125,00 (eloderma spray 500 ml, costo €. 6,10 cad., totale confezioni: 25); €. 131,00 (eloderma gel mani 1lt, costo €. 10,90 cad., totale confezioni: 20), oltre Iva al 22% da applicare solo sul costo dei prodotti igienizzanti. Il costo delle mascherine risulta esser esente Iva, ai sensi del c. 2, art. 124 D.L. 34/2020.

**Considerato, altresì, che:**
- la Farmacia Perbellini Berenice non è stata affidataria di alcuna fornitura da parte di questa Azienda, pertanto si ritiene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, così come declinato nelle linee guida n. 4 dell'ANAC;
- che i tempi necessari per l'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono compatibili con l'urgenza derivante dalla necessità di attuare al più presto ogni misura utile a prevenire la diffusione del coronavirus.

**Esaminati** gli aspetti della proposta formulata dalla Farmacia Perbellini Berenice, ritenuti pienamente confacenti alle esigenze di Adriatica Risorse S.p.A. nell'ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legge del 23 febbraio 2020 e, da ultimi, dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dai deliberati DPCM.

**Ritenuto, pertanto,** procedere all'affidamento di che trattasi alla Farmacia Perbellini Berenice, via Nazionale Adriatica Nord n. 157, 65125 Pescara – P.I.: 01389880681, per la spesa complessiva di € 1.937,32 (Iva incl.), di cui €. 1.881,00 quale importo imponibile, oltre €. 56,32 (Iva al 22% applicata sulla sola fornitura dei prodotti igienizzanti, determinata su €. 256,00).

**Richiamate** le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):
- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano *o* determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*;*
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

**Visto** il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

**Visto,** inoltre, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

**Rilevato** che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

**Visti:**
- l'acquisizione del CIG n. Z642D3B4E0, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa dal titolare della Farmacia Perbellini, agli atti dell'ufficio e relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
- la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL n. 2219207 del 9.06.2020, con risultanza regolare e scadenza validità 07.10.2020 della Farmacia Perbellini Berenice;
- la certificazione casellario ANAC del 8.06.2020, agli atti dell'ufficio;
- la certificazione anagrafica Di Berenice Perbellini della farmacia Perbellini Nord, acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

**Richiamata** la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

**Visti, infine**:
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;

**D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di affidare,** secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alla Farmacia Perbellini Berenice, via Nazionale Adriatica Nord n. 157, 65125 Pescara – P.I.: 01389880681- la fornitura di mascherine protettive (FFP2 e chirurgiche), di spray e di gel mani igienizzanti, per la spesa complessiva di 1.937,32, come meglio precisato in premessa;
3. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è di ottemperare agli adempimenti e alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ai sensi del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 pubblicato sulla G.U. del 23/02/2020 recante "Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" e, da ultimi, dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dai deliberati DPCM con i quali sono state adottate le necessarie misure in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza;
b) l'oggetto del contratto, quale azione cautelativa e preventiva volta a limitare i possibili contagio da coronavirus (Covid-19), è la fornitura immediata di mascherine protettive (FFP2 e chirurgiche), di spray e di gel mani igienizzanti;
c) il valore economico totale dell'affidamento è di € 1.937,32 (Iva incl.), di cui €. 1.881,00 quale importo imponibile, oltre €. 56,32 (Iva al 22% applicata sulla sola fornitura dei prodotti igienizzanti, quindi determinata su €. 256,00), che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi la regolare fornitura di quanto richiamato al precedente punto b) e come da accordi per le vie brevi con la ditta individuata;
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.
4. **di precisare** che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: Z642D3B4E;
5. **di dare atto,** che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del titolare della Farmacia Perbellini, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, accertata la regolarità contributiva, l'insussistenza di annotazioni nel casellario ANAC e l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'incaricata nonché verificata la relativa posizione anagrafica presso l'Agenzia delle Entrate.
6. **di stabilire che:**

- si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta incaricata, richiamati al precedente punto 6, e del regolare svolgimento della fornitura da parte della stessa con pagamento immediato dalla data di presentazione di fattura elettronica;
- la penale per la mancata o ritardata fornitura in oggetto, se non eseguita nei termini concordati per le vie brevi, è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
- così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotta la Ditta incaricata che dovrà rispettare il Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del PTPC ex L. 190/2012, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA, nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, approvato con determina AU del 20.11.2019;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.

7. **di provvedere,** ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino

L'originale del presente atto è conservato agli atti dell'Azienda.